



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Prot. n. ²61565 ord. n. 630/2014 del 21/08/2014

Disposizioni per il contenimento della proliferazione dei colombi, per la regolamentazione della somministrazione del cibo ai colombi, per gli interventi negli spazi di nidificazione.

IL SINDACO

Premesso che

- è invalsa la quotidiana abitudine di distribuire cibo ai piccioni aumentando, di fatto in modo innaturale, la loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;
- la disponibilità di cibo, somministrata anche in forma diretta, e di numerosi siti di nidificazione, in particolare quelli ricavati all'interno di edifici in stato di abbandono, la presenza di sporgenze e di posatoi di vario genere, di aperture nelle pareti, di soffitte aperte ecc., favoriscono lo sviluppo riproduttivo incontrollato dei colombi;
- l'alimentazione incontrollata richiama nel territorio comunale un gran numero di esemplari anche da zone limitrofe aumentando così il numero di colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema urbano;
- la crescente massa di deiezioni reca grave pregiudizio e degrado all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati, nonché grave pregiudizio al decoro della città, rappresentato dalla presenza di escrementi su immobili e monumenti;


Viste le numerose segnalazioni di cittadini che lamentano inconvenienti igienico-sanitari e disturbi per la presenza dei colombi in diverse parti del territorio comunale;

Ritenuto necessario ed urgente adottare tutti gli interventi utili al controllo, in ambito urbano della riproduzione del "**colombo di città**", al fine di stabilizzare la popolazione residente ad un numero di esemplari a densità compatibile con la tutela dell'igiene pubblica, con la prevenzione dei danni alle cose e ai monumenti e con la riduzione dei disagi, di vario genere, lamentati dai cittadini e riconducibili alla presenza dei colombi;

Visto l'art. 50 del DLgs 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella Sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

- 1- E' fatto divieto di alimentare i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio cittadino, e di gettare sul suolo pubblico granaglie sostanze di scarto o avanzi alimentari;
- 2- Ai proprietari o titolari di diritti reali su beni immobili privati situati all'interno dei centri abitati interessati dalla nidificazione ed allo stazionamento di piccioni, a propria cura e spese di provvedere:
 - o a rimuovere eventuali escrementi di piccioni presenti sui terrazzi, soffitte, cornicioni e qualunque luogo accessibile facendo seguire l'intervento da una accurata pulizia e disinfestazione delle superfici interessate;
 - o a mantenere pulite nel tempo le zone sottostanti i fabbricati o le strutture interessate dalla presenza di piccioni;
 - o alla sistemazione di idonee schermature, diaframmi o dissuasori volti a impedire la sosta e



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

- la nidificazione dei piccioni;
- o a provvedere alla chiusura con diaframmi in muratura, reti o altro mezzo idoneo, degli accessi ai siti (compresi abbaini e soffitte) atti alla sosta e nidificazione dei piccioni.

INVITA ALTRESI'

I cittadini a collaborare segnalando tutte le situazioni di disagio: zone dormitorio, posatoi, siti di nidificazione, depositi di escrementi ecc. che permettano ulteriormente di monitorare la situazione e attivare i relativi provvedimenti di contenimento in ambito urbano di questa popolazione. Le segnalazioni vanno inoltrate al **Settore Ambiente**, tel. **0585-71227**, fax **0585-757490**, al **Comando Polizia Municipale**, tel. **0585-70000**, o comunicate personalmente presso gli stessi Uffici.

STABILISCE

Che chiunque violerà le disposizioni di cui al punto 1 sarà punito con una sanzione amministrativa di € 50,00, mentre la violazione di quanto previsto al punto 2 sarà punita con la sanzione amministrativa di € 100,00.

DISPONE

Che su richiesta degli Uffici Comunali, l'AMIA procederà alla rimozione delle fonti di alimentazione indiretta di cibo o di residui alimentari abbandonati sul suolo, somministrati in forma diretta, dei depositi di escrementi. Mentre il Settore Ambiente provvederà alla sanificazione delle aree pubbliche interessate dal deposito di guano una volta rimosso.

L'Amministrazione Comunale si riserva di adottare ulteriori interventi che si rendessero necessari e che potrebbero scaturire da ulteriori studi e valutazioni sulla presenza dei "colombi di città".

DISPONE ALTRESI'

Che la presente Ordinanza sostituisce l'Ordinanza Prot. 11036 del 23.04.2004.


Che del presente provvedimento vengano adottate le idonee forme di pubblicità ed informazione alla cittadinanza.

Gli agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica, nonché gli altri soggetti a cui sono attribuiti dalla Legge poteri di accertamento e contestazione, sono incaricati della vigilanza ed esecuzione della presente Ordinanza.

Si informa che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Carrara 19 Agosto 2014

Lg/ordcolom2014

Il Sindaco
Angelo Zubbani

ASSESSORE
Massimiliano Bernardi
**POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGIA
DIRITTI DEGLI ANIMALI**